

# Comune di Valsamoggia

## Città Metropolitana di Bologna

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 23/01/2018

#### OGGETTO: PROROGA SCADENZA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 16:30, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P
RUBINI SILVIA	VICE SINDACO		A
DARDI FABIO	ASSESSORE	F	P
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE	F	P
FEDERICI FABIO	ASSESSORE	F	P
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE	F	P

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall' 1/1/2014, il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;

**Visto** l'art. 3 della legge regionale 7/2/2013 n. 1, con particolare riferimento:

\* al comma 4, in base al quale "I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di Valsamoggia";

\* al comma 5, in base al quale "Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Valsamoggia continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. ....omissis....";

**Visto** il D.Lgs. 15/11/1993, n.507 in particolare il Capo I, di revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con particolare riferimento agli artt. 8 "Dichiarazione" e 9 "Pagamento dell'imposta" che prevedono il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità entro il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento del tributo, nonché l'obbligo di presentazione dell'eventuale denuncia di cessazione entro il medesimo termine del 31 gennaio;

**Visto** il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto l'istituzione dell'IRAP, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

**Richiamato** il Titolo III del suddetto Decreto avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei tributi locali", in particolare l'art. 52, comma 1, dove si dà la possibilità ai comuni di disciplinare con appositi regolamenti le proprie entrate anche tributarie e l'art. 53 "Albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali";

**Vista** la L. 27/7/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali;

**Visti:**

- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Richiamati:**

- il Decreto del Ministro dell'Interno 29 novembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- la disciplina dell'esercizio provvisorio definita dall'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.n. 118/2011) e dall'articolo 11, comma 17, del D.Lgs.n. 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 21 febbraio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 7 marzo 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

**Richiamato** il Regolamento Generale delle Entrate adottato con atto di C. C. n. 33 del 29/04/2016, esecutivo, ed in particolare l'art. n. 52 "Sospensione e differimento versamento" comma 1 nel quale è indicato che con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate comunali sia di natura tributaria, che di natura extratributaria, possono essere differiti;

**Vista inoltre** la Legge n. 56 del 7/4/2014, in particolare l'art. 1, comma 132, 'i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati, per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune'.

**Preso atto** che:

- in data 10 aprile 2014 con atto del Commissario prefettizio n. 80 Prot. 14790, è stato approvato lo statuto del Comune di Valsamoggia, il quale prevede l'istituzione dei Municipi;
- nel corso delle ultime elezioni amministrative sono stati eletti i rappresentanti dei cinque Municipi;

**Visti** i regolamenti per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottati dai medesimi Comuni con le deliberazioni a fianco di ciascuno indicate:

- Comune di Bazzano – deliberazione consiliare n. 61 del 30/09/1994;
- Comune di Castello di Serravalle – deliberazione consiliare n. 38 del 30/06/1994;
- Comune di Crespellano – deliberazione consiliare n. 53 del 29/06/1994;
- Comune di Monteveglio – deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2002;
- Comune di Savigno – deliberazione consiliare n. 28 del 30/06/1994;

**Precisato** che i regolamenti comunali relativi all'Imposta di pubblicità prevedono quale termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento del tributo quello del 31 gennaio di ogni anno per i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle e Savigno, del 30 aprile per il Comune di Crespellano e del 31 marzo per il Comune di Monteveglio;

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 27/09/2016 avente ad oggetto "Affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e approvazione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.n. 267/2000 per la gestione in forma associata delle relative procedure" il Comune di Valsamoggia ha deciso di affidare in concessione la riscossione e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di pubbliche affissioni, per il periodo 01/01/2017 –

31/12/2019 e di approvare una convenzione per la gestione in forma associata della gara per l'affidamento in concessione;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 444/2016 “Affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni mediante la gestione della relativa procedura di gara, in forma associata tra i Comuni di Castenaso, Casalecchio di Reno, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Valsamoggia e Sasso Marconi – Determinazione a contrarre”;

**Vista** altresì la determina n. 875 del 29/12/2016 del Responsabile del Servizio Entrate avente ad oggetto “Affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 esperita in forma associata con i comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa – determina di aggiudicazione” per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 con la quale si affidava alla ditta ICA srl la concessione in oggetto;

**Dato atto** che con prot. n. 65993 del 31/12/2016 avente ad oggetto: consegna anticipata della concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (Gara associata fra i Comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 si comunicava alla ditta ICA srl che con determinazione n. 875 del 29/12/2016 le era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto;

**Dato atto** che nei regolamenti su indicati sono previsti termini per il versamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità diversi a seconda delle singole municipalità e che si ritiene opportuno procedere alla predisposizione di una proroga della scadenza di versamento per tale imposta al 30/04/2018, uniformando tutte le scadenze a quella prevista per la municipalità di Crespellano;

**Ritenuto** opportuno, per i motivi sopra esposti e anche al fine di evitare disguidi e confusione al contribuente, stabilire il termine di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018, al 30/04/2018, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. n. 52 del Regolamento Generale delle Entrate adottato con atto di C. C. n. 33 del 29/04/2016;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di stabilire per i motivi precisati in premessa, il termine di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, per l'anno 2018, al 30/04/2018, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. n. 52 del Regolamento Generale delle Entrate adottato con atto di C.C. n. 33 del 30/04/2016;
2. Di autorizzare il concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati dai contribuenti entro il 30/04/2018;
3. Di precisare, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del D.Lgs. n. 507/1993, che entro il termine del

30/04/2018 di scadenza annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018, deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte di tutti i contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2018.

4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

La seduta termina alle ore 18,00.

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO / F.F.  
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.  
Anna Rosa Ciccia

---

## DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/01/2018 e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Valsamoggia, 24/01/2018

L'incaricato di Segreteria  
*Chiara Biagini*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 23/01/2018, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000